

STATUTO
della
**“ASSOGRASSI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PRODUTTORI GRASSI
E PROTEINE ANIMALI”**

o o o

CAPO I°

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione delle imprese esercenti la lavorazione o trasformazione dei sottoprodotti derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione dei prodotti derivati di natura lipidica o proteica, con la denominazione di “ASSOGRASSI - Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali”.

L'Associazione ha sede in Buccinasco (MI). Potrà avere ulteriori sedi o uffici in altre località del territorio italiano.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2

L'Associazione ha come scopo la rappresentanza e l'assistenza degli interessi generali delle associate, ovunque si riveli opportuna e necessaria, sia nel campo giuridico, che tecnico, sindacale ed economico.

L'Associazione non ha scopi commerciali.

Al fine della miglior tutela dell'interesse generale delle associate, l'Associazione ne favorirà la migliore collaborazione anche con intese ed accordi sia nel proprio interno che con altre organizzazioni produttive; eserciterà a mezzo di propri delegati la facoltà di intervento nelle questioni insorte fra le Associate con poteri di mediazione ed appianamento delle vertenze; promuoverà lo studio e la risoluzione dei problemi economici della categoria; presterà opera di consulenza ed assistenza in materia legale, tributaria e sociale, in favore delle Associate, sui problemi di interesse generale; manterrà i rapporti con le associazioni sindacali; interverrà presso gli Enti e gli Organi competenti per realizzare le migliori condizioni di esercizio dell'attività produttiva e per la migliore competitività delle Associate. L'Associazione intratterrà relazioni con Associazioni estere similari.

L'Associazione assumerà tutte le iniziative e compirà tutti gli atti che si riveleranno necessari o semplicemente opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari, ivi compresa l'istituzione di tutti gli uffici e servizi necessari.

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Sono obblighi dell'Associazione:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusioni, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ASSOCIATE

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese che esercitano sul territorio nazionale le attività di lavorazione o trasformazione dei sottoprodotti derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione dei prodotti derivati di natura lipidica o proteica, e che non appartengano ad altre associazioni analoghe.

Possono, altresì, far parte dell'Associazione, in apposite sezioni a loro dedicate;

- le imprese che svolgono attività di utilizzo di prodotti derivati dalla trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. La sezione è denominata "Utilizzatori di prodotti derivati". Le imprese appartenenti a questa sezione riceveranno le medesime informazioni e l'assistenza previste per le imprese che svolgono attività di trasformazione dei sottoprodotti derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione dei prodotti derivati di natura lipidica o proteica.

- le imprese che svolgono attività di raccolta e deposito temporaneo di sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di friggitoria. La sezione è denominata "Raccoglitori di sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di friggitoria". Le imprese appartenenti a questa sezione riceveranno tutte le informazioni e l'assistenza relativamente alla loro specifica attività.

Le ammissioni all'Associazione medesima dovranno essere indirizzate all'Associazione e dovranno contenere: la denominazione dell'impresa, l'indicazione dei suoi legali rappresentanti, la specificazione dell'attività esercitata, l'accettazione espressa del presente Statuto con assunzione specifica degli obblighi e dei contributi previsti. La domanda dovrà essere corredata con un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura.

L'ammissione verrà decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le Associate si obbligano a collaborare con l'Associazione; a fornire alla medesima quelle informazioni o dati in proprio possesso che possono giovare all'interesse generale; ad astenersi da ogni iniziativa che possa comunque contrastare con i fini, le azioni e gli indirizzi dell'Associazione quali risultano dallo Statuto e dalle delibere, o comunque in tutte quelle questioni che siano affidate per la trattazione e la definizione all'Associazione medesima.

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsioni ed incompatibilità.

DURATA E MODIFICAZIONI

Articolo 5

L'Associazione è costituita con durata illimitata.

Potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea generale a maggioranza di due terzi della totalità dei voti spettanti alle Associate.

Ogni Associata entra a far parte dell'Associazione con decorrenza dal primo giorno del semestre in corso alla data dell'accoglimento della propria domanda e cessa di far parte dell'Associazione allo scadere del semestre successivo alla data della disdetta da far pervenire alla Presidenza dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata.

Sino a tale data perdurano a carico del dimissionario gli obblighi relativi al pagamento dei contributi, mentre i diritti sociali e la eventuale permanenza ed incarichi direttivi cessano con l'inoltro della raccomandata di dimissioni.

CAPO II°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti delle Associate in regola con il pagamento dei contributi.

Alla Assemblea possono partecipare anche i rappresentanti delle Associate iscritte nella sezione: "Utilizzatori di prodotti derivati" in regola con il pagamento dei contributi.

Alla Assemblea possono partecipare, altresì, i rappresentanti delle Associate iscritte nella sezione "Raccoglitori di sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di friggitoria" in regola con il pagamento dei contributi, solo dietro specifica indicazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente una volta l'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno, con lettera raccomandata o a mezzo e.mail da trasmettere alle Associate almeno 30 giorni prima di quello disposto per la riunione. Dovrà contenere l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti in discussione e l'indicazione della località di riunione.

L'Assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- b) di esaminare ed approvare il programma annuale di massima dell'Associazione;
- c) di esaminare e deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto per la sua particolare importanza;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri sulla base di una rosa di candidature che i soci possono presentare al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dagli Associati a mezzo di regolare domanda sottoscritta da almeno 1/10 dei voti.

L'Assemblea straordinaria tratta gli argomenti esposti nell'ordine del giorno.

E' riservato all'Assemblea straordinaria con le particolari maggioranze previste, di deliberare e decidere in ordine allo scioglimento o proroga dell'Associazione e modifiche dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente riunita se sono presenti in prima convocazione tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà dei voti. In seconda convocazione, quale che sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con il consenso della metà più uno dei voti dei partecipanti.

Le Associate potranno farsi rappresentare anche a mezzo delega conferita ad una ditta Associata. Ogni singolo partecipante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione potrà essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima convocazione a distanza minima di un'ora.

Ciascuna Associata in regola con il versamento dei contributi ha diritto ad un voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria.

Non possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i rappresentanti delle Associate iscritte nelle sezioni "Utilizzatori di prodotti derivati" e "Raccoglitori di sottoprodotti della macellazione e/o di oli esausti di friggitoria".

Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione convocata dal Presidente uscente entro e non oltre 30 giorni dall'Assemblea generale ordinaria che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, elegge tra i suoi membri un Presidente e fino a due Vicepresidenti.

Distribuisce altresì fra i suoi membri o nell'ambito delle Associate o fra estranei all'Associazione, gli ulteriori incarichi necessari o previsti per il funzionamento dell'Associazione medesima.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. Oltre al precitato compito di nomina del Presidente e dei Vicepresidenti e distribuzione delle cariche, il Consiglio Direttivo:

a) predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

b) delibera e provvede sui contributi sociali a carico degli Associati, sull'attività patrimoniale ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

c) delibera e provvede in merito alle iniziative, azioni e attuazioni rivolte al miglior conseguimento degli scopi statuari;

d) delibera e provvede in ordine alla nomina dei propri ausiliari, fissandone le mansioni e i poteri nei confronti delle Associate e dei terzi; con particolare riferimento ai poteri di intervento e appianamento delle vertenze interne fra i soci;

e) delibera e provvede in ordine alla istituzione di sedi e uffici staccati e dei servizi di interesse generale;

f) delibera e decide sull'ammissione delle imprese che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione, sull'entità ed i termini di pagamento del relativo contributo di ammissione e sulle sanzioni nei confronti delle Associate che abbiano violato gli impegni statuari;

g) nomina il Direttore;

h) delibera e decide su ogni altro oggetto formalmente sottopostogli dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, non meno di una volta all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su formale richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e decide a maggioranza di voti dei partecipanti.

Per l'ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 9

Il Presidente dirige e rappresenta legalmente l'Associazione.

In caso di suo impedimento od assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio cui dovrà però riferire alla sua prima adunanza.

SINDACI REVISORI

Articolo 10

L'Assemblea generale ordinaria provvede alla nomina del Collegio Sindacale fra i membri indicati dalle Associate, nella misura di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale rimane in carica tre anni.

Non possono essere nominati Sindaci i rappresentanti delle Associate iscritte nelle sezioni "Utilizzatori di prodotti derivati" e "Raccoglitori di sottoprodotti della macellazione e di oli esausti di friggitoria".

Ai Sindaci spettano i compiti previsti dal Codice Civile agli artt. 2403-2404-2405-2407 e dalle ulteriori disposizioni di legge.

I Sindaci effettuano il controllo della gestione e del movimento di cassa, ed ogni Associata potrà denunciare agli stessi fatti ritenuti censurabili.

Il rapporto dei Sindaci sul bilancio consuntivo dovrà essere allegato al bilancio medesimo in sede di approvazione da parte dell'Assemblea.

PROBIVIRI

Articolo 11

L'Assemblea generale ordinaria provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi ed un supplente, anche fra i non iscritti all'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di decidere le controversie insorte nell'ambito dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni.

CAPO III°

CONTRIBUTI

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvederà alla ripartizione della spesa fra le Associate.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del pagamento, richiesto per la data deliberata dal Consiglio Direttivo, le Associate inadempienti potranno essere convenute in giudizio per il soddisfacimento degli obblighi contratti verso l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, l'entità ed i termini di pagamento del contributo di ammissione. Trascorso un mese dalla scadenza del pagamento richiesto per la data stabilita dal Consiglio Direttivo, la richiesta di ammissione verrà respinta.

SANZIONI

Articolo 13

E' in facoltà del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti, di comminare alle Associate inadempienti nel pagamento dei contributi, o che abbiano in qualsiasi modo violato gli obblighi statutari, la sanzione della diffida, della deplorazione e nei casi più gravi, della espulsione dall'Associazione. I predetti provvedimenti potranno essere portati a conoscenza di tutte le aziende Associate.

CONTROVERSIE

Articolo 14

Qualunque Associata si ritenga lesa dalle deliberazioni o provvedimenti degli Organi dell'Associazione potrà ricorrere al Presidente con apposito circostanziato ricorso.

Ove la vertenza riguardi l'interpretazione e applicazione del presente Statuto, il Presidente dell'Associazione potrà sottoporre la controversia alla decisione del Collegio dei Probiviri, che agirà come amichevole compositore, senza formalità di procedura e con ogni facoltà di indagine.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno portate a conoscenza degli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

o o o

Statuto aggiornato e modificato dalle Assemblee Generali Straordinarie del 2 maggio 1990, del 19 novembre 1997, del 29 aprile 1998, del 30 marzo 2004, del 14 maggio 2013 e del 12 maggio 2015.